



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

## ORDINANZA N. 70

**Ordinanza di sospensione di tutti i mercati rionali e del mercato cittadino del sabato comprese le attività svolte dai produttori agricoli, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020 salvo proroghe.**

### IL SINDACO

#### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge n. 13 del 5 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, applicabili sull'intero territorio nazionale;

*- L'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, volta a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;*

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PRESO ATTO** dell'ordinanza n. 34 del 21.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte la quale, tra le altre misure, dispone la sospensione dei mercati per i quali non è possibile garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, operativa dal 22 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale, stante le dimensioni delle aree mercatali e la dislocazione, è impossibile garantire il contingentamento degli accessi ai mercati, nonché evitare ogni forma di assembramento, anche nell'ipotesi di transennamento degli accessi e di ingresso scaglionato ai banchi;

**RITENUTO** indispensabile fare fronte all'emergenza epidemiologica in atto, in ossequio a quanto disposto nei menzionati atti governativi e all'aggravarsi del diffondersi dell'epidemia attuando tutte le procedure o provvedimenti necessari al contenimento della diffusione del COVID-19;

**RITENUTO inoltre** che la salvaguardia della salute pubblica debba prevalere su ogni altra considerazione, anche intervenendo in via preventiva al fine di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio;

**VISTI:**

- l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50, comma 5, del D.L.gs;

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21.03.2020;

per i motivi in premessa

**ORDINA**

La sospensione di tutti i mercati rionali e del mercato cittadino del sabato comprese le attività svolte sulle aree mercatali da parte dei produttori agricoli dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 nonché fino ad eventuali nuove disposizioni legate alla cessazione dell'emergenza sanitaria in atto dovuta al diffondersi del contagio da Covid-19.

**DISPONE**

La comunicazione della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di CUNEO – Ufficio Territoriale del Governo;

2. Alla Procura di Cuneo;
3. Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile;
4. Al Comando Compagnia Carabinieri di Mondovì ;
5. Alla cooperativa Proteo;
6. Ai rappresentanti del mercato che provvederanno ad avvisare gli operatori del mercato su area pubblica;

#### **RENDE NOTO**

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Il provvedimento verrà inoltrato trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

#### **AVVISA**

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Mondovì, lì 24/03/2020

**IL SINDACO  
ADRIANO PAOLO\***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.